

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GIRINO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore SANTARELLI MARINA

Nella seduta del 30/04/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

FATTO

La presente controversia investe la legittimità della segnalazione del nominativo della società ricorrente – debitore ceduto di un'operazione di *factoring* – nell'archivio della Centrale dei rischi eseguita dall'intermediario qui convenuto.

Esponde la ricorrente che un proprio fornitore aveva ceduto – “*pro soluto e senza notifica alla debitrice*” – nel quadro di un operazione di *factoring* i crediti rinvenienti dai servizi di logistica prestati a suo favore. Eseguito il pagamento delle fatture di cui a detti crediti a favore del creditore cedente, “*non avendo alcuna contezza dell'avvenuta cessione del credito*”, apprendeva, da altro istituto di credito, che il proprio nominativo era stato segnalato alla Centrale dei Rischi dall'intermediario resistente. Sporto reclamo, l'intermediario aveva immediatamente provveduto alla rettifica della segnalazione. Tuttavia, secondo la ricorrente, l'intermediario aveva omesso di conformarsi “[Ai] *principi vigenti in materia [che] impongono all'intermediario di accertare l'esistenza di uno stato di insolvenza o di situazioni sostanzialmente equiparabili [...] con l'esclusione dunque di ogni automatismo*” e che “*una più cauta attività di approfondimento, attraverso la mera acquisizione di informazioni [...] era doverosa oltre che agevole*”.

Con nota dell'11 aprile 2014, la ricorrente chiedeva, quindi, il risarcimento del danno conseguito all'illegittima segnalazione, per il sofferto *"discredito commerciale, sia oggettivo che soggettivo"*. Insoddisfatta della replica dell'intermediario aveva proposto ricorso, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità della segnalazione ed il risarcimento del danno, quantificato *"prudenzialmente"* in Euro 10.000.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario resistente, chiedendo la reiezione del ricorso siccome infondato per l'insussistenza di qualsivoglia profilo di responsabilità, conferma l'avvenuta cessione di crediti da parte del fornitore della ricorrente precisando che la stessa è avvenuta con la modalità c.d. *not notification*, la quale è *"del tutto usuale nel settore del factoring"*. Rammenta, quindi, che in tal caso al cedente viene conferito mandato all'incasso dei crediti ceduti con obbligo di ritrasferimento dei correlati importi a favore dell'intermediario-cessionario con l'effetto che *"il debitore ceduto - ... del tutto estraneo [alla cessione] – continua ad intrattenere i propri rapporti esclusivamente con il cedente"*.

Ciò precisato, l'intermediario, conferma la segnalazione, ma evidenzia che a seguito del reclamo, pervenuto il 27 febbraio 2014, si è attivato immediatamente, tanto che, appreso il 3 marzo 2014 dal creditore cedente che la ricorrente *"aveva regolarmente pagato le scadenze di novembre e dicembre entro i termini consensualmente pattuiti, ma che a causa di un disagio tecnico legato all'operatività in chiusura d'esercizio da parte del cedente, il trasferimento degli incassi [...] era avvenuto oltre detti termini"*, aveva provveduto alla *"rettifica delle segnalazioni incolpevolmente effettuate, dal sistema informatico della Banca d'Italia già il 4 marzo 2014"*.

Precisa, infine, che *"le segnalazioni alla Centrale Rischi in contestazione furono dovute alla circostanza che fatture commerciali emesse nei confronti della Ricorrente dalla società [cedente], e da questa cedute "pro soluto" [alla resistente], non risultavano [...] regolarmente pagate alla scadenza prevista"* e che, pertanto, *"[c]onformemente alla normativa della Banca d'Italia in materia, in assenza di incasso delle fatture in questione alla scadenza prevista, si provvedeva a segnalare, nella categoria rischi a revoca, lo sconfinò da parte [del ricorrente] relativamente ai mesi di dicembre 2013 e gennaio 2014"*, precisando che per *"il mese di novembre 2013 la segnalazione effettuata non evidenziava alcuno sconfinò"*. L'intermediario richiama le istruzioni della Banca d'Italia per gli intermediari creditizi in materia di Centrale dei Rischi, capitolo III, sezione 5, paragrafo 1 (factoring) e la nota tecnica emessa il 20 maggio 2013. Sottolinea, poi, come *"non vi erano ragioni per effettuare verifiche [...] attesa la ribadita assenza di rapporti contrattuali col debitore ceduto cui non sia stata notificata la cessione"*, e che *"la segnalazione effettuata, imposta dalla normativa della Banca d'Italia, non ha evidenziato alcun stato d'insolvenza del debitore dat[o] il diverso oggetto segnalato (semplice sconfinò)"*.

DIRITTO

La domanda proposta è infondata.

La ricostruzione dei fatti, come emerge dalle risultanze prodotte dalle parti, consente di mandare indenne l'intermediario da responsabilità. Difatti, premesso che la segnalazione è stata cancellata non appena l'intermediario ha avuto contezza della sua illegittimità alla luce di circostanze ignote al momento della sua iscrizione, vari sono gli elementi che escludono il diritto ad un risarcimento del danno della ricorrente.

Anzitutto, rileva il fatto che la segnalazione trae origine da quello che veniva considerato il mancato pagamento di un credito ceduto nel quadro di un'operazione di cessione *pro soluto* secondo modalità cd. *'not notification'*. E' noto che tale modalità operativa di

cessione del credito prevede che la cessione non venga notificata al debitore ceduto, con l'effetto che quest'ultimo resta del tutto estraneo alla cessione e continua ad intrattenere i propri rapporti esclusivamente con il cedente, il quale, in forza di un mandato all'uopo conferito nell'ambito dello stesso contratto di cessione, assume l'obbligo di incassare i crediti dal debitore ceduto e di trasferirne l'importo al cessionario. Da tale struttura consegue che il cessionario (nella specie l'intermediario qui convenuto) ha contezza dell'avvenuto pagamento solo nel momento in cui il cedente adempie al citato mandato e quindi rimette le somme ricevute.

In secondo luogo, rileva il fatto che l'avvenuto pagamento del credito ceduto non è stato portato tempestivamente a conoscenza dell'intermediario dal fornitore della ricorrente, che, stando a quanto è stato riferito, per un "disguido interno", trovandosi in chiusura d'esercizio, ha trasferito gli incassi conseguiti oltre i termini convenzionali. Ne consegue che, al momento in cui l'intermediario ha effettuato la segnalazione, questa rispondeva alle informazioni incolpevolmente in suo possesso.

In terzo luogo, rileva il fatto che secondo le disposizioni rilevanti in materia (cfr. Circolare n. 139 dell' 11 febbraio 1991 Banca d'Italia - Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi, Capitolo II - Classificazione dei rischi, Sezione 5 – Segnalazione di operazioni particolari - 1. Factoring), per quanto qui rileva, *"Il valore nominale dei crediti acquisiti, indipendentemente dal prezzo di acquisto, deve essere segnalato a nome del debitore ceduto nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti. Nella variabile di classificazione censito collegato va indicato il codice CR del cedente"* e che *"In caso di inadempimento del debitore ceduto, l'intermediario deve continuare a segnalare ... i crediti scaduti nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, avvalorando coerentemente la variabile di classificazione stato del rapporto fintanto che il controvalore del credito oggetto di cessione non venga accreditato sul conto del cedente (in caso di cessioni pro soluto) oppure il credito non venga restituito al cedente (in caso di cessioni pro solvendo)".* E solo ove il mancato pagamento persista, *"i crediti scaduti non devono più essere segnalati nella categoria di censimento crediti acquisiti da clientela diversa da intermediari - debitori ceduti, bensì, ove ne ricorrano i presupposti, nelle categorie di censimento rischi a revoca o sofferenze a nome del debitore ceduto, se la cessione è pro soluto"* come nella specie.

Ora, tenuto conto dell'ignoranza in cui versava incolpevolmente l'intermediario circa l'avvenuto pagamento (per le ragioni che si sono dette), appare chiaro come l'operato dell'intermediario stesso sia esente da censure: dapprima, scaduti i termini di pagamento, ha segnalato la ricorrente a 'sconfino' (e non a sofferenza); appena avuta contezza del pagamento, ha rettificato prontamente la segnalazione comunque in concreto rimasta solo per quattro giorni lavorativi.

La richiesta di risarcimento del danno, comunque non provato, è quindi infondata.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA